



6° giornata formativa  
**PROGETTO AAA**  
**Antenne Antidiscriminazione Attive**  
Lunedì 28 novembre 2022

**Linee di intervento (azioni dirette ed azioni indirette, stragiudiziali e giudiziali) di uno sportello antidiscriminazione**

*A cura di Alessia Maria Gatto e Marco Faini*

## **SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE**

Lo sportello antidiscriminazione è il luogo ove operano tutti gli operatori/operatrici che hanno partecipato alla formazione 1, ed è dedicato alla prevenzione, al riconoscimento e al contrasto della discriminazione in base alla disabilità.

Lo sportello è collegato in rete con le «Antenne» del proprio territorio e con l'Agenzia Nazionale Anffas.

L'attività dello sportello può essere svolta incardinandola presso lo sportello S.A.I. dell'Anffas locale (Sportello Accoglienza e Informazione) oppure a latere dei S.A.I. ma con l'obbligo di coordinarsi con lo stesso.

## SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE – ATTIVITA' PRELIMINARI

- Munirsi di una documentazione minima:
    - Tool Kit progetto AAA – Antenne Antidiscriminazione Attive, CRPD, L.67/2006, D.Lgs.216/2003, Direttiva 78/2000 UE, Normativa regionale (se esistente);
    - Altri documenti di ordine regolamentare emessi da altri livelli istituzionali (p.e. carte dei servizi ASL, Servizi Sociali, ecc.);
  - Munirsi di una mappatura delle realtà antidiscriminatorie presenti nel territorio di riferimento:
- NB: Per ciascuna realtà disporre delle informazioni relative a:
- natura della realtà (pubblica/ETS);
  - ambito di intervento (immigrazione, orientamenti sessuali, appartenenze religiose, genere, multitematicità, ecc.);
  - informazioni organizzative (sede, orari di ricevimento, modalità di segnalazione, contatti e riferimenti, reperibilità informatica, documentazione- es. carta del servizio - ecc.);
  - aggiornamento calendari attività;

## ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

- iniziative di co-programmazione per la costruzione di politiche inclusive sul territorio;
- proposta di norme e interventi che prevedano l'inclusività in un atto locale già in fase di costruzione (regolamento ISEE, sui centri estivi, ecc.);

NB: Tali attività si esplicano attraverso un input alla parte politica dell'associazione che propriamente si occupa poi di concertazione con le p.a. locali;

- censimento avvisi, regolamenti e bandi del territorio già adottati per intercettare le discriminazioni e porre in essere interventi correttivi;
- costruzione/ricerca/valorizzazione /diffusione di buone prassi;
- altre attività indirette (vd. Slide 2).

NB: l'attività di prevenzione:

- può avere impatto sia sulla prevenzione dei casi di discriminazione collettiva (soprattutto quando riguarda atti o regolamenti locali), che sui casi di discriminazione sui singoli (soprattutto con le buone prassi e le altre attività indirette);
- è continua e non estemporanea.

## ATTIVITÀ INDIRETTE

- campagne di comunicazione a larga divulgazione per il contrasto alle discriminazioni (attraverso iniziative e materiali locali o prodotti dall'agenzia nazionale Anffas antidiscriminazione) con:  
pillole informative, post periodici (anche in linguaggio easy to read), video con esperienze delle persone con disabilità (soprattutto con disabilità intellettiva), pieghevoli, ecc.;
- incontri, seminari e convegni per sensibilizzare e divulgare il contrasto alla discriminazione rivolti a:
  - scuole (anche all'interno di loro programmi di contrasto al bullismo, alla povertà educativa o all'interno del piano per l'inclusione di istituto);
  - professionisti (es. assistenti sociali o avvocati con eventi accreditati);
  - Istituzioni e specifici garanti (garante per le persone private della libertà personale, garante per i diritti delle persone con disabilità) o organi di controllo (es. Enac) e enti privati;
  - associazioni di familiari e del territorio (es. Unicef);

## ATTIVITÀ INDIRETTE

- percorsi formativi: iniziative singole anche rimodulando tutto il materiale e l'attività progettuale di AAA – Antenne antidiscriminazione Attive in dimensione territoriale;
- percorsi di approfondimento tematici sui Toolkit e sulla pubblicazione ISGI;
- aggiornamento periodico degli operatori dello sportello;

Nb: le attività indirette, rispetto alle attività di prevenzione, che sono più che altro mirate a prevenire singole distorsioni di sistema, sono finalizzate alla costruzione della **cultura inclusiva**

## ATTIVITÀ DIRETTE – AZIONI STRAGIUDIZIALI

1) Segnalazioni e reclami in relazione al caso e alla materia oggetto di discriminazione:

- reclami ai privati (es. compagnia telefonica - verificare indicazioni carta dei servizi);
- segnalazione ad enti di controllo (es. [Enac](#) per l'applicazione del regolamento europeo per il trasporto aereo dei passeggeri con disabilità);
- segnalazione ad osservatori (es. osservatorio regionale sui diritti delle persone con disabilità);
- segnalazione a garanti, non limitandosi solo alla disabilità (es. garante dell'infanzia e adolescenza);

2) Iniziative associative

- supporto al singolo per la stesura di una nota volta a far rilevare e cessare la discriminazione, con eventuale proposta di soluzione anche sotto forma di accomodamento ragionevole;
- nota dell'associazione (non necessariamente legittimata ad agire) volta a far rilevare e cessare la discriminazione, con eventuale proposta di soluzione anche sotto forma di accomodamento ragionevole;

NB: anche in tal caso valutare l'invio della nota per conoscenza ai soggetti/enti di cui al punto 1); inviare la nota per conoscenza anche all'Agenzia Nazionale Anffas antidiscriminazione per il contrasto alla discriminazione.

**NEGAZIONE ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE**

**=**

**DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA DISABILITA'**

*Per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. **Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole».***

## RICORDIAMO COSA È L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Per accomodamento ragionevole si intendono *«le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»* (art. 2 CRPD)

- ✓ si adotta laddove le misure di sistema, anche specifiche, per le persone con disabilità, non sono ancora attuate o non garantiscono, nel caso concreto, l'esercizio ed il godimento dei diritti e delle libertà su base di uguaglianza con gli altri;
- ✓ è una soluzione individualizzata che garantisce effetto immediato, a differenza degli altri aggiustamenti (come l'abbattimento delle barriere architettoniche) che sono a realizzazione progressiva;
- ✓ la valutazione dell'appropriatezza è eseguita con riferimento alla prospettiva della persona con disabilità e al suo contesto per stabilire se l'accomodamento è appropriato rispetto allo scopo da raggiungere ossia garantire effettivamente alla persona con disabilità, in una data circostanza ed in un dato contesto, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali. "Un accomodamento è ragionevole, quindi, se raggiunge lo scopo (o gli scopi) per cui è stato realizzato ed è adattato per soddisfare le esigenze della persona con disabilità" (par. 25 lett. a del Commento del Comitato ONU - 2016);
- ✓ la valutazione dell'onerosità è successiva: nel commento si precisa che ***“solo in un secondo momento viene effettuata la valutazione di “onere sproporzionato o eccessivo”, quale limite all’obbligo dell’“accomodamento ragionevole”, consistendo ciò nella “valutazione della proporzionalità tra il mezzo impiegato e il suo scopo, che è il godimento del diritto preso in considerazione” nel caso concreto*** (lett. d del par. 26 del Commento): più l'obiettivo/scopo sarà significativo o più il diritto sarà fondamentale più sarà ammissibile l'innalzamento dell'onerosità del mezzo impiegato.

## I CINQUE PASSI PER GARANTIRE L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Premesso quanto sopra, il diritto all'accomodamento ragionevole e la sua adeguata fornitura può essere definito nel seguente ordine:

- 1) una persona con disabilità che richiede l'accesso e/o l'esercizio di un diritto e non lo vede garantito su base di eguaglianza con gli altri ha il diritto, in assenza di specifiche misure di sistema, all'accomodamento ragionevole (individualizzato); tale richiesta è strettamente legata alla volontà della persona;
- 2) chi è tenuto ad attivare l'accomodamento ragionevole entra in dialogo con la persona con disabilità al fine di individuare e condividere insieme la misura più idonea a rimediare allo svantaggio nel godimento su base di uguaglianza del diritto;
- 3) si valuta la ragionevolezza dell'accomodamento in termini di pertinente (cioè, necessario e appropriato) ed efficacia nel garantire la realizzazione del diritto in questione;
- 4) si verifica che chi è tenuto ad attivare l'accomodamento ragionevole abbia dimostrato eventualmente di avere un limite assolutamente insormontabile nella sproporzionalità e nell'eccessività così come sopra indicati alla luce dei molteplici fattori), pur avendo messo in campo tutte le misure possibili per attivare quell'accomodamento,; in caso vi sia la prova dell'esistenza del ridotto limite, in ogni caso si deve approntare un accomodamento quanto più prossimo possibile a quello non attuabile per il superamento del ridotto limite;
- 5) si garantisce l'accomodamento ragionevole individualizzato senza che la persona con disabilità debba sostenerne i costi.

## AZIONI GIUDIZIALI INNANZI AL GIUDICE CIVILE

Azioni davanti al giudice civile con ricorso ex art. 702 bis c.c. per violazione della legge n. 67/06:

- azione diretta del singolo;
- azione diretta del singolo con intervento *ad adiuvandum* dell'associazione/i legittimata ad agire;
- azione dell'associazione legittimata ad agire, su delega, in nome e per conto della persona vittima di discriminazione che l'ha delegata;

## AZIONI GIUDIZIALI INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Azione come associazione legittimata ad agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento, con efficacia erga omnes, di un atto amministrativo lesivo delle persone con disabilità (es. nel caso del regolamento di assegnazione delle case popolari che nega l'assegnazione alle persone con disabilità: tale provvedimento potrà essere censurato sia dalla persona che dall'associazione/ente legittimato ad agire);

## AZIONE COLLETTIVA\*

L'azione collettiva (diversa da quella cumulativa) è attivabile a tutela di un diritto individuale omogeneo ad una classe di individui:

- dal singolo componente della classe: qualsiasi persona facente parte della classe di persone portatrici di interessi omogenei colpiti dall'azione censurata può assumere l'iniziativa introducendo il giudizio;
- da una organizzazione o associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutarî comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei (NB: occorre l'iscrizione dell'ente nell'apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia).

\*NB: esperibile solo contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità

**Grazie per l'attenzione**